

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale denominata "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L." con socio unico il Comune di Ferrara.

Art. 2) La Società ha per oggetto:

- La gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare del Comune di Ferrara; l'assunzione di partecipazioni in altre Società o Enti, anche intervenendo alla loro costituzione, le quali potranno avere ad oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali ed iniziative imprenditoriali che abbiano anche rilevanza pubblica oltre che per conto e nel territorio del Comune di Ferrara anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro società o consorzi, di Enti Pubblici e di soggetti privati;

- assicurare la gestione ottimale delle società partecipate ed esercitare funzioni di indirizzo strategico così come stabilite dall'Ente Territoriale proprietario, nonché di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;

- la prestazione, nei confronti ed a favore del Comune di Ferrara e delle Società controllate e/o partecipate, di servizi strumentali al fine di valorizzare e coordinare le controllate quali ad esempio tesoreria, gestione acquisti, nonché servizi amministrativi, tecnico-giuridici ed organizzativi in genere, e specificatamente il coordinamento finanziario e fiscale delle società controllate e/o partecipate, finalizzato allo sviluppo dell'economia nell'ambito delle attività e dei settori inerenti l'erogazione dei servizi pubblici locali di cui sopra, quali ad esempio: arte e cultura, parcheggi, trasporti, verde pubblico, disinfezione e disinfestazione, servizi alla persona, servizi cimiteriali, servizi connessi alla proprietà degli impianti ed assets relativi al ciclo integrato delle acque, gas-metano ed energia in genere;

- la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione e la manutenzione, nei confronti ed a favore del Comune di Ferrara e delle

Società controllate e/o partecipate, di ogni opera e/o impianto necessario o funzionale o comunque correlato allo svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle società partecipate;

- la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati, attribuendo in ogni caso priorità all'interesse pubblico;

- la gestione e la valorizzazione, sia direttamente che per il tramite di società controllate e/o partecipate, di immobili, anche del Comune di Ferrara ove alla stessa conferiti, affidati in gestione o dalla stessa comunque acquisiti in conformità alla vigente normativa.

In relazione all'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni di compravendita, di credito e di locazione direttamente e/o indirettamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come prestare avalli, fideiussioni od altre forme di garanzia anche a favore di terzi, persone od enti, nonché assumere, concedere e/o gestire partecipazioni ed interessenze di ogni tipo e genere in Società od aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, stipulare con le medesime ogni tipo di contratto, anche di associazione e partecipare in consorzi od altri organismi associativi, con espressa esclusione delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 385/1993.

Art. 3) La sede legale della Società è in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle imprese. Gli Amministratori hanno facoltà di istituire unità locali o trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta al Socio Unico deliberare l'istituzione di sedi secondarie o trasferire la sede in Comune diverso.

Art. 4) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo proroga o scioglimento anticipato.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 81.643.400,41 (ottantunomilioneiseicentoquarantatremilaquattrocento

virgola quarantuno). La quota di capitale pubblico posseduta dal Socio Comune di Ferrara non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

Aumento di capitale, conferimenti e finanziamenti
Art. 6) Il Socio Unico decide, mediante delibera assembleare, l'aumento del capitale.

Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art. 2465 C.C. dovranno essere graditi alla società.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e nei modi più opportuni per la società.

Il Socio Unico può effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Domiciliazione.

Art. 7) Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore, ~~se nominati,~~ per i loro rapporti con la società è quello che risulta **dal competente Registro delle Imprese** ~~dai libri sociali~~. Il domicilio del Socio Unico è la Residenza Comunale, presso il Municipio di Ferrara. L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà parimenti risultare **dal competente Registro Imprese o essere comunicato espressamente dagli interessati alla Società** ~~i libri sociali~~. Sarà **altresi** cura degli interessati comunicare alla Società tramite lettera raccomandata o PEC, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Emissione titoli di debito.

Art. 8) La società può emettere titoli di debito. La decisione è adottata mediante deliberazione del

Socio Unico, nei limiti di cui all'art. 2412 C.C. e nell'osservanza dell'art.2483 C.C..

Trasferimento delle partecipazioni.

Art. 9) Le partecipazioni del Socio Unico Comune di Ferrara non sono trasmissibili e non potranno essere cedute nè in tutto nè in parte.

DECISIONI DEL SOCIO UNICO

Art. 10) Le decisioni del Socio debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie riservate sono quelle indicate nell'art.2479 C.C.. Sono inoltre riservate alla competenza del socio le decisioni sulle seguenti materie:

I) L'approvazione del Budget della società proposta dall'Organo Amministrativo

II) le dismissioni di partecipazioni possedute;

III) il conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società

IV) l'autorizzazione per operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non prevista nel Budget, per importi superiori a Euro 50.000,00;

V) l'autorizzazione per operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non prevista nel Budget, per importi superiori a Euro 50.000,00 (cinquantamila)

VI) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per attribuire deleghe di gestione al Presidente.

Ha diritto di intervenire all'assemblea il socio unico; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società e pertanto è pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Assemblea

Art. 11) L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, anche mediante fax o posta elettronica, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata al Socio Unico presso la Residenza Comunale, Piazza Municipale 2 - Ferrara a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

~~Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art.2475 C.C., la~~

~~convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano.~~

In caso di inattività o assenza dell'Organo Amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata dal Socio Unico.

La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio sopra indicato e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza (di prima ed eventualmente di seconda convocazione, se ritenuto necessario) e le materie da trattare.

I diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco del Comune di Ferrara; Egli ~~Il Socio~~ potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

Anche senza formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati al completo gli organi sociali. In tal caso, gli amministratori e ~~il/i~~ sindaco/i si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

Art. 12) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, ~~o, nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, dall'amministratore incaricato di effettuare la convocazione.~~ In caso di loro impedimento o assenza l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la presenza del Socio Unico che rappresenta la totalità del capitale sociale.

Art. 13) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 C.C.

Art. 14) La trascrizione delle delibere assembleari, ove non ne sia previsto il deposito nel Registro delle Imprese a norma del Codice Civile, dovrà essere effettuata, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine massimo di cinque giorni dall'avvenuta riunione - onde consentire il decorrere del termine previsto dall'art 2479 ter C.C. - nel libro delle decisioni del socio, che la società deve tenere a norma dell'art. 2478 C.C..

AMMINISTRAZIONE

Art. 15) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Il Socio Ente Pubblico ha il diritto di procedere alla nomina - ed alla revoca diretta, anche in assenza di giusta causa - della totalità degli amministratori in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione; essi sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. .

Qualora la società nomini un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

~~L'amministrazione potrà, altresì, essere affidata a più persone che, anche senza formare un collegio, secondo quanto previsto all'atto della nomina, potranno agire tra loro in forma disgiunta, congiunta o mista, a norma del terzo comma dell'art. 2475 C.C.. In tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 CC.~~

~~Con riferimento alle operazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., e ad analoghe disposizioni~~

~~di legge, nel caso di amministrazione affidata disgiuntamente, le decisioni degli amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; a tal fine gli amministratori sono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di due soli amministratori, la decisione dovrà essere presa congiuntamente.~~

~~Le deliberazioni così assunte sono fatte constare da verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.~~

~~All'atto della nomina potranno essere definite materie per le quali, in ogni caso, si renda necessaria delibera Consigliare.~~

Art. 16) All'organo amministrativo sono affidati tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di amministrazione che non siano dalla legge o **dalle presenti Norme sul funzionamento della società** ~~queste~~ ~~statute~~ riservati all'assemblea.

Per quanto riguarda le modalità e il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione, si applicano, in quanto compatibili, quelle dettate per il consiglio di amministrazione dall'art. 18) del presente testo di norme.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza od impedimento del Presidente. ~~In caso di amministrazione disgiunta, congiunta o mista, la rappresentanza e la firma sociale saranno attribuite, all'atto della nomina~~

~~dall'Assemblea, secondo le modalità che saranno ritenute più idonee.~~

L'Organo Amministrativo, o per esso il Legale Rappresentante, deve uniformarsi agli indirizzi e ai piani strategici approvati dall'Ente Socio, votando coerentemente in seno alle assemblee delle società partecipate, con riguardo:

- a) alla definizione degli obiettivi da assegnare alle società partecipate in relazione agli indirizzi del Consiglio Comunale e della Giunta;
- b) alla valutazione di carattere strategico sulle relazioni previsionali e sulle relazioni sull'andamento della gestione, nonché sui bilanci, delle società partecipate.
- c) ad ogni altra materia proposta dall'Ente Territoriale Socio

Art. 17) Ad amministratori possono essere nominati non soci.

Agli Amministratori si applica l'art. 2382 c.c., relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza; **la nomina dell'organo amministrativo dovrà altresì avvenire in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, nonché del D.L. 95/2012 art.4 commi 4 e 5, e del D. Lgs. 175/2016 e successivi regolamenti e decreti ministeriali, per le parti applicabili.** ~~Non potranno in ogni caso essere nominati quali amministratori i componenti del Consiglio Comunale, gli assessori e i funzionari del Comune di Ferrara, gli amministratori e i dirigenti delle società controllate e/o partecipate.~~

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, ovvero secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli.

Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni o altre cause vengano a mancare:

- la metà dei consiglieri, se questi sono in numero pari;
- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione del socio la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni.

Art. 18) Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) il consiglio, qualora non vi abbia provveduto il socio in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare **un solo** ~~e più~~ amministratore ~~e delegato~~ determinandone i poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., **salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; il Consiglio** può, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta, ovvero mediante telefax o posta elettronica, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza con telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato dal vicepresidente, se nominato, ovvero da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio

delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società che trascriverà le risultanze della consultazione sul libro verbali;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

~~i) il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di notificare all'Ente Territoriale Socio ogni decisione dallo stesso assunta entro il termine di dieci giorni, mediante trasmissione di copia delle deliberazioni e/o consultazioni come trascritte sul libro verbali.~~

~~In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C., le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.~~

Compensi agli amministratori

Art. 19) I compensi degli Amministratori sono stabiliti ai sensi dell'art. 2389 c.c. e comunque nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Il socio può inoltre assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, sempre nei limiti di legge. ~~e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.~~ L'eventuale compenso dell'gli amministratori e dei delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. L'Assemblea può tuttavia fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Cariche Sociali

Art. 20) I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

E' ammessa la carica di Vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Riunioni in teleconferenza o videoconferenza del

Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea possono riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei partecipanti nello stesso luogo, a

condizione che tutti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Art. 21~~0~~) La società ~~può nominare~~ **nomina un Organo di controllo** ~~il Collegio Sindacale~~ e/o il Revisore.

L'Organo di controllo può essere a composizione plurisoggettiva (Collegio Sindacale) o monocratica (Sindaco Unico).

Il Socio Ente Pubblico ha diritto di procedere alla nomina e alla revoca diretta della totalità dei sindaci in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione, ~~e ne determina i compensi.~~

~~Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del~~

Qualora la società istituisca il Collegio Sindacale, esso può esercitare anche **la revisione legale** ~~il controllo contabile~~ ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, funzionanti a norma di legge.

La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.

Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dell'Organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è

ricostituito.

~~Il Collegio sindacale~~ L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c..

Nel caso in cui ~~all'Organo di controllo Collegio Sindacale~~ sia affidata anche ~~il controllo contabile~~ la ~~revisione legale~~, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3 c.c., tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Qualora, in aggiunta ~~all'Organo di controllo Collegio Sindacale~~, o in alternativa allo stesso ~~nei casi in cui quest'ultimo non sia obbligatorio per legge~~, la società nomini un revisore per l'esercizio ~~del controllo contabile~~ della ~~revisione legale~~, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

~~Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo e/o di revisione è determinato dal Socio Unico all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti e secondo i criteri determinati dalle leggi e regolamenti applicabili.~~

BILANCIO ED UTILI

Art. 224) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis C.C.

Art. 232) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita al Socio Unico, salva una diversa decisione degli stessi.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 24~~3~~) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del codice civile e del D. Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate) in quanto applicabili alla società.